

TI_GERICHTE 15.1998.00009 vom 6. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.00009

FR: TI_GERICHTE 15.1998.00009 du 6 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.00009 del 6 maggio 1998

Erwägungen

E. 2

LEF.

7. Ricapitolazione

7.1. Dello stipendio percepito da _____ nei mesi da gennaio 1998 ad aprile 1998 sono pignorate a favore dei creditori procedenti nei confronti della medesima le seguenti quote:

Gennaio 1998:	fr.	1■400.--
Febbraio 1998:	fr.	1■400.--
Marzo 1998	fr.	-.--
Aprile 1998	fr.	99.--
Totale	fr.	2■899.--

La differenza tra il totale pignorato di fr. 2■899.-- e l'importo nel frattempo già incassato dall'UEF sulla base dell'originaria quota di fr. 1■400.-- è retrocesso all'escussa. Un credito di complessivi fr. 1■720.-- (fr. 453.-- riferito a marzo 1998 più fr. 1■267.-- riferito ad aprile 1998) è parimenti pignorato come credito contestato a favore dei medesimi creditori e dovrà essere come tale iscritto nel relativo verbale di pignoramento. Per i pignoramenti successivi l'UEF procederà agli accertamenti del caso nonché ai conseguenti nuovi calcoli dell'eccedenza pignorabile.

7.2. Per quanto riguarda l'esito del gravame di _____ si rimanda a quanto esposto al considerando 3.5.. L'UEF dovrà procedere indilatamente, sulla scorta di quanto è emerso in sede di istruttoria, a nuovi accertamenti, onde procedere poi al pignoramento di quanto spettante a _____ dalla _____ nei limiti dell'eccedenza pignorabile. Al proposito si richiama formalmente a _____ l'obbligo di collaborare con l'organo esecutivo nel fornire le necessarie indicazioni sul proprio reddito (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; cons. 1.1. supra).

8. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 91, 93, 99, 116 e 131 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 1998 di _____ è parzialmente accolto nel senso dei considerandi.

1.1. Di conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da _____ dallo Stato del Cantone Ticino, è modificata nel modo seguente:

1.1.1. Per gennaio e febbraio 1998 restano sempre pignorati gli importi di fr. 1.400.-- al mese.

1.1.2. Limitatamente al mese di marzo 1998 è annullato il pignoramento della quota di stipendio di fr. 1.400.--.

1.1.3. Limitatamente al mese di aprile 1998 la quota pignorabile dello stipendio è ridotta da fr. 1.400.-- a fr. 99.--.

1.2. È fatto ordine all'UEF di Bellinzona di retrocedere a _____ l'eventuale differenza fra quanto pignorato (fr. 2.899.--) e quanto nel frattempo incassato dallo Stato del Cantone Ticino quale datore di lavoro dell'escussa.

1.3. È fatto ordine all'UEF di Bellinzona di procedere nel contempo al pignoramento come credito contestato di un credito di fr. 1.720.-- dell'escussa nei confronti dello Stato del Cantone Ticino, da iscriversi come tale sul verbale di pignoramento.

1.4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

1.5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

2. Il ricorso 14 gennaio 1998 di _____, è dichiarato irricevibile.

2.1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

2.2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

3. Intimazione a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

La segretaria

E. 2.1

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 2.2

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 3.

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

La segretaria

E. 3

Eccedenza pignorabile nel mese di gennaio 1998

E. 3.1

Già si è detto che nei mesi di gennaio e febbraio 1998 non vi è stata alcuna trattenuta da parte dello Stato sullo stipendio di _____, come confermato sia dall'Ufficio dei

permessi e passaporti (cfr. osservazioni 18 marzo 1998) che dalla stessa escussa (verbale interrogatorio formale _____, p. 2), di modo che non ha evidentemente potuto avere alcuna influenza sul calcolo dell'eccedenza pignorabile. Tuttavia il calcolo effettuato dall'UEF il 18 dicembre 1997, sulla cui base è stato deciso il pignoramento di una quota di fr. 1'400.-- per _____ rispettivamente di fr. 1'050.-- per _____, non poteva tenere conto della circostanza rilevante emersa dall'istruttoria che l'escusso già più non si trovava in disoccupazione, bensì lavorava presso la _____ di Lugano per uno stipendio lordo mensile di fr. 3'885.-- (cfr. scritto _____ 20 gennaio 1998; dichiarazione _____ 27 febbraio 1998; verbale interrogatorio formale _____, p. 3). Il calcolo dell'eccedenza pignorabile deve dunque essere riconsiderato alla luce di siffatta circostanza, e meglio tenendo conto di un introito netto dell'escusso di fr. 3'200.-- anziché fr. 2'475.-- come ammesso dall'UEF.

E. 3.2

Con riferimento allo stipendio di _____, dal conteggio prodotto all'udienza e relativo al mese di marzo 1998 si evince che lo stesso, rispetto al 1997 (cfr. conteggio ottobre 1997 agli atti), ha subito una diminuzione, in considerazione soprattutto del contributo di solidarietà introdotto a partire dal 1° gennaio 1998 per i dipendenti dello Stato con reddito superiore ai fr. 40'000.-- annuali: lo stipendio netto mensile nel 1998 è infatti di fr. 3'960.-- in luogo dei fr. 4'014.-- percepiti nel 1997 e considerati dall'UEF nel calcolo dell'eccedenza.

E. 3.3

Quanto al minimo di esistenza indicato in fr. 4'210.-- nel conteggio, confermato nella sua correttezza dall'escussa in sede di interrogatorio formale, può senz'altro essere confermato, atteso che invece non è possibile tenere conto nel minimo esistenziale di debiti privati degli escussi nei confronti di terzi quali sono quelli indicati dai medesimi in sede di interrogatorio formale (rimborso di fr. 500.-- mensili allo Stato del Cantone Ticino da parte di _____, rispettivamente rimborso di fr. 500.-- mensili di _____ alla propria madre).

E. 3.4

Ne consegue che per il mese di gennaio 1998 l'eccedenza pignorabile dagli introiti degli escussi è calcolata come segue:

Guadagno	_____	fr.	_____
3'960.00 (55.3%)	_____	fr.	3'200.00 (44.7%)
totale		fr.	7'160.00 (100 %)
Minimo di esistenza			
minimo base	fr. 1'370.00	affitto	fr. 1'360.00
riscaldamento	fr. 100.00	Cassa malati	fr. 550.00
trasferte	fr. 250.00	pasti fuori domicilio	fr. 230.00
diverse	fr. 350.00	spese	
totale		fr.	4'210.00
fr.	4'210.00		
(100%) di cui a carico di _____		fr.	2'328.20 (55.3%) _____
fr.	1'881.80 (44.7%)		

E. 3.5

La quota pignorabile dello stipendio di gennaio 1998 di _____ risulta dunque essere pari a fr. 1'631.80 (fr. 3'960.00 dedotti fr. 2'328.20). Tuttavia, per il principio del divieto della reformatio in peius non si potrà prescindere dal considerare l'eccedenza pignorabile limitatamente all'importo di fr. 1'400.-- così come calcolato dall'UEF. La quota pignorabile dell'introito di gennaio 1998 di _____ risulterebbe invece essere di fr.

1'318.20 (fr. 3'200.-- dedotti fr.1'881.80). Con riferimento all'escusso va tuttavia rilevato che la notifica 18 dicembre 1997 alla _____ non poteva che essere inidonea a garantire il substrato esecutivo, in quanto - non per errore dell'UEF ma per mancata collaborazione dell'escusso - rivolta evidentemente al (terzo) debitore sbagliato. Ciò ha avuto per immediata conseguenza che l'UEF non ha di fatto incassato nulla dalla _____, né da alcun altro (successivo) debitore dell'escusso. Ora non solo la notifica 18 dicembre 1998 è risultata inefficace, ma la non conoscenza di un elemento essenziale come l'identità del datore di lavoro dell'escusso ha impedito l'esecuzione stessa del pignoramento del credito, non identificabile. In questi termini la questione dell'ammontare della quota pignorabile si rivela priva d'interesse pratico e attuale e il ricorso di _____ irricevibile per assenza di "Beschwer". Ai creditori dell'escusso resta tuttavia, se del caso, riservata la via penale nei confronti di _____ che non ha informato l'UEF della ripresa dell'attività lavorativa presso il nuovo datore di lavoro, indicandone nome e indirizzo.

E. 4

Ecceденza pignorabile nel mese di febbraio 1998

E. 4.1

Le considerazioni che precedono valgono in sostanza anche per il calcolo delle quote pignorabili per il mese di febbraio 1998, fatta eccezione per l'introito di _____. Infatti, interrogato in proposito, l'escusso ha dichiarato di aver subito un infortunio il 9 febbraio 1998, di essere stato assente dal lavoro fino al 9 marzo 1998 e di dover percepire per questo periodo un'indennità dall'assicurazione di ca. fr. 2'650.--. Ai fini del calcolo dell'ecceденza pignorabile si può prudenzialmente tenere conto pertanto di un'entrata per il mese di febbraio 1998 di fr. 2'810.-- [pari a fr. 960.- (= fr. 3'200.-- di stipendio netto mensile x 9/30) per i primi 9 giorni del mese più fr. 1'850.-- (= fr. 2'650.-- di indennità per infortunio x 21/30) per i restanti 21 giorni, atteso che febbraio 1998 contava solo 28 giorni].

E. 4.2

Il calcolo dell'ecceденza pignorabile dagli introiti degli escussi per il mese di febbraio 1998 risulta pertanto come segue: Guadagno _____ fr. 3'960.00

(58.5%) _____	fr. 2'810.00 (41.5%)	
totale	fr. 6'770.00 (100 %)	Minimo di esistenza
totale	fr. 4'210.00	fr. 4'210.00 (100%) di cui a carico di
_____	fr. 2'462.80 (58.5%) _____	fr.

1'747.20 (41.5%) La quota pignorabile dello stipendio di febbraio 1998 di _____ risulta dunque pari a fr. 1'497.20 (fr. 3'960.00 dedotti fr. 2'462.80); per il principio del divieto di reformatio in peius sopra ricordato l'ecceденza pignorabile sullo stipendio di _____ per febbraio 1998 resta tuttavia limitata a fr. 1'400.--. Riguardo a _____ si rinvia invece a quanto indicato al considerando 3.5.

E. 5

Ecceденza pignorabile nel mese di marzo 1998

E. 5.1

Come esposto in narrativa a partire dal mese di marzo 1998 è stata ripristinata la trattenuta da parte dello Stato - datore di lavoro di _____ - sullo stipendio dell'escussa (cfr. conteggio stipendio mese di marzo 1998). La quota pignorabile di fr. 1'400.-- è stata

calcolata dall'UEF sulla base di uno stipendio mensile dell'escussa di fr. 4'014.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore di lavoro (Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio stipendi) con atto 18 dicembre 1997. La trattenuta di fr. 2'000.-- dallo stipendio del mese di marzo 1998 operata dallo Stato ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito dell'escussa - riferito a quel mese - da fr. 3'960.-- (tenuto conto della diminuzione di stipendio per contributo di solidarietà a partire del 1° gennaio 1998) a fr. 1'960.--. Siffatta trattenuta, ha gli stessi effetti di una di dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell'esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi procedere sia al calcolo dell'eccedenza pignorabile sulla base dello stipendio percepito da _____ senza considerare la trattenuta di fr. 2'000.-- da parte dello Stato (fr. 3'960.--), che a quello sulla base dell'ammontare dello stipendio eccedente la compensazione operata di fatto mediante tale trattenuta (fr. 1'960.--).

E. 5.2

In merito agli introiti di _____ nel marzo 1998, va rilevato che l'escusso ha dichiarato in sede di interrogatorio formale di non aver più ripreso l'attività presso la _____ dopo il periodo trascorso a casa a seguito dell'infortunio "in quanto non vi era più lavoro". Ai fini del calcolo dell'eccedenza, si può pertanto tenere conto per il mese di marzo 1998 soltanto di un introito di fr. 795.-- (fr. 2'650.-- x 9/30, per i primi 9 giorni di marzo, spettanti all'escusso dall'assicurazione infortuni).

E. 5.3

Calcolo dell'eccedenza pignorabile senza tener conto della trattenuta di fr. 2'000.--:

Guadagno _____	fr. 3'960.00 (83.3 %)
_____	fr. 795.00 (16.7 %)
totale _____	fr. 4'755.00 (100 %) Minimo di esistenza
totale _____	fr. 4'210.00 (100%) di cui a carico di
_____ fr. 3'507.00 (83.3 %)	_____ fr. 703.00 (16.7 %) In questo caso la

quota pignorabile dello stipendio di marzo 1998 di _____ risulterebbe pari a fr. 453.-- (fr. 3'960.-- dedotti fr. 3.507.--).

E. 5.4

Calcolo dell'eccedenza pignorabile tenendo conto della trattenuta di fr. 2'000.--: Guadagno

_____	fr. 1'960.00 (71.2 %)
_____	fr. 795.00 (28.8 %)
totale _____	fr. 2'755.00 (100 %) Minimo di esistenza
totale _____	fr. 4'210.00 (100%) In questo caso il minimo

esistenziale di fr. 4'210.-- non è coperto dall'introito complessivo degli escussi (fr. 2'755.--), sicché non risulta alcuna eccedenza pignorabile.

E. 5.5

Ne consegue che per il mese di marzo 1998 non si può pignorare alcuna quota dello stipendio di _____. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 5.1., dev'essere pignorato a favore dei creditori di _____ - come credito contestato - un credito di fr. 453.-- pari alla quota dello stipendio di marzo 1998 che sarebbe stata pignorabile in assenza di trattenuta da parte dello Stato. Detto credito di fr. 453.-- sarà iscritto nel verbale di pignoramento riferito a _____ e i creditori partecipanti all'esecuzione nei suoi confronti ne potranno chiedere se del caso la realizzazione ex art. 116 cpv. 2 LEF. Per

_____ vale quanto esposto al considerando 3.5.

E. 6

Eccedenza pignorabile nel mese di aprile 1998

E. 6.1

Anche sullo stipendio di aprile 1998 di _____ lo Stato ha effettuato la nota trattenuta di fr. 2'000.--. Le considerazioni sviluppate al considerando 5.1. in merito alla necessità di procedere al calcolo dell'eccedenza pignorabile sia tenendo conto di siffatta trattenuta che non considerandola valgono quindi anche per il mese di aprile.

E. 6.2

L'escusso ha inoltre dichiarato che a partire da aprile 1998 è disoccupato e che riceverà le indennità di disoccupazione dalla _____ all'inizio del mese di maggio 1998. Ai fini del calcolo dell'eccedenza si può tenere conto di un introito (netto) dell'escusso prudenzialmente indicato in fr. 2'475.-- pari a quanto considerato dall'UEF nel calcolo 18 dicembre 1997, sulla base di quanto percepito dalla stessa _____ nei mesi di ottobre e novembre 1997.

E. 6.3

Calcolo dell'eccedenza pignorabile senza tener conto della trattenuta di fr. 2'000.--:

Guadagno _____	fr. 3'960.00 (61.6 %)
_____	fr. 2'475.00 (38.4 %)
totale	fr. 6'435.00 (100 %) Minimo di esistenza
totale	fr. 4'210.00 (100%) di cui a carico di _____
_____	fr. 2'593.40 (61.6 %) _____ fr. 1'616.60 (38.4 %) In questo caso la quota pignorabile dello stipendio di aprile 1998 di _____ risulterebbe pari a fr. 1'366.-- (fr. 3'960.-- dedotti fr. 2'593.40, arrotondata per difetto).

E. 6.4

Calcolo dell'eccedenza pignorabile tenendo conto della trattenuta di fr. 2'000.--: Guadagno

_____	fr. 1'960.00 (44.2 %)
_____	fr. 2'475.00 (55.8 %)
totale	fr. 4'435.00 (100 %) Minimo di esistenza
totale	fr. 4'210.00 (100%) di cui a carico di _____
_____	fr. 1'860.80 (44.2 %) _____ fr. 2'349.20 (55.8 %) In questo caso la quota pignorabile dello stipendio di aprile 1998 di _____ risulta pari a fr. 99.-- (fr. 1'960.-- dedotti fr. 1'860.80, arrotondata per difetto).

E. 6.5

Ne consegue che per il mese di aprile 1998 la quota pignorabile dallo stipendio di _____ è pari a fr. 99.--. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 5.1., un credito di importo di fr. 1'267.-- equivalente alla differenza tra la quota calcolata in assenza di trattenuta (fr.1'366.--) e quella calcolata tenendo conto della trattenuta (fr. 99.--) è pignorato - limitatamente al mese di aprile 1998 - come credito contestato, a favore dei creditori di _____. Detto credito dovrà essere iscritto sul relativo verbale di pignoramento e i creditori ne potranno chiedere, se del caso, la realizzazione ex art. 116 cpv. 2 LEF.

E. 7

Ricapitolazione

E. 7.1

Dello stipendio percepito da _____ nei mesi da gennaio 1998 ad aprile 1998 sono pignorate a favore dei creditori precedenti nei confronti della medesima le seguenti quote:
Gennaio 1998: fr. 1'400.-- Febbraio 1998: fr. 1'400.-- Marzo 1998 fr. --.-- Aprile 1998 fr. 99.--
Totale fr. 2'899.-- La differenza tra il totale pignorato di fr. 2'899.-- e l'importo nel frattempo già incassato dall'UEF sulla base dell'originaria quota di fr. 1'400.-- è retrocesso all'escussa. Un credito di complessivi fr. 1'720.-- (fr. 453.-- riferito a marzo 1998 più fr. 1'267.-- riferito ad aprile 1998) è parimenti pignorato come credito contestato a favore dei medesimi creditori e dovrà essere come tale iscritto nel relativo verbale di pignoramento. Per i pignoramenti successivi l'UEF procederà agli accertamenti del caso nonché ai conseguenti nuovi calcoli dell'eccedenza pignorabile.

E. 7.2

Per quanto riguarda l'esito del gravame di _____ si rimanda a quanto esposto al considerando 3.5.. L'UEF dovrà procedere indilatamente, sulla scorta di quanto è emerso in sede di istruttoria, a nuovi accertamenti, onde procedere poi al pignoramento di quanto spettante a _____ dalla _____ nei limiti dell'eccedenza pignorabile. Al proposito si richiama formalmente a _____ l'obbligo di collaborare con l'organo esecutivo nel fornire le necessarie indicazioni sul proprio reddito (cfr. art. 91 cpv.1 n.2 LEF; cons. 1.1. supra).

E. 8

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 91, 93, 99, 116 e 131 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 1998 di _____ è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. 1.1. Di conseguenza la quota pignorabile dello stipendio percepito da _____ dallo Stato del Cantone Ticino, è modificata nel modo seguente: 1.1.1. Per gennaio e febbraio 1998 restano sempre pignorati gli importi di fr. 1'400.-- al mese. 1.1.2. Limitatamente al mese di marzo 1998 è annullato il pignoramento della quota di stipendio di fr. 1'400.--. 1.1.3. Limitatamente al mese di aprile 1998 la quota pignorabile dello stipendio è ridotta da fr. 1'400.-- a fr. 99.--. 1.2. E' fatto ordine all'UEF di Bellinzona di retrocedere a _____ l'eventuale differenza fra quanto pignorato (fr. 2'899.--) e quanto nel frattempo incassato dallo Stato del Cantone Ticino quale datore di lavoro dell'escussa. 1.3. E' fatto ordine all'UEF di Bellinzona di procedere nel contempo al pignoramento come credito contestato di un credito di fr. 1'720.-- dell'escussa nei confronti dello Stato del Cantone Ticino, da iscriversi come tale sul verbale di pignoramento. 1.4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 1.5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 2. Il ricorso 14 gennaio 1998 di _____, è dichiarato irricevibile.